



# **La Consulenza Tecnica d'Ufficio nel processo civile dopo la Riforma Cartabia**

## ***L'iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio***

***(Paper n. 1 – Dicembre 2024)***



A cura della

**Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Elaborato da:

*Massimo Amadio*

*Caterina Destriere*

*Luca Ilardi*

*Emiliano Marocco*

*Roberta Senni*

**Composizione della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione**

*Massimo Amadio - Presidente*

*Caterina Destriere - Vice Presidente*

*Noemi Menichetti - Vice Presidente*

*Componenti:*

Pietro Belgiglio

Carolina Borsani

Carmine Colella

Carmine Delle Donne

Walter Emili

Vincenzo Galluzzo

Carlo Gandolfi

Rosario Alfio Gulino

Luca Ilardi

Andrea Liparata

Emiliano Marocco

Tommaso Mililli

Claudio Papini

Eufemia Pasqua

Caterina Rinaldi

Patrizio Rota

Elisabetta Russo

Giorgio Russo

Fabrizio Salerno

Roberta Senni

Gianluca Spada



## **SOMMARIO**

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>2. IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO: INQUADRAMENTO GENERALE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. L'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO .....</b>	<b>8</b>
<b>4. CONCLUSIONI .....</b>	<b>12</b>



## **1. PREMESSA**

---

L'evoluzione della normativa relativa alla figura del **Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)** nel processo civile, anche a seguito delle disposizioni introdotte con il **D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150**, noto come **riforma Cartabia**<sup>1</sup>, rende quanto mai opportuno fornire un quadro di riferimento in ordine ai più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'“ausiliario” del giudice nel processo civile.

Il Dottore Commercialista, infatti, svolge attività di consulenza in molteplici ambiti (tra i quali ricordiamo quello fiscale, contabile, societario, bancario, risarcimento del danno, fallimentare e del lavoro) indirizzata a imprese e privati, e ben si presta, grazie alle sue competenze tecniche, spesso trasversali, a essere di “**ausilio**” al giudice nell'esercizio della sua funzione.

La funzione dell'“ausiliario” del giudice, nel ruolo di Consulente Tecnico d'Ufficio, è, dunque, quella di “**assistere**” e “**supportare**” il giudice nell'ambito del contenzioso civile tutte le volte in cui si manifestino questioni di natura tecnico - specialistica che questi non sarebbe in grado di risolvere da sé, proprio per la specificità degli argomenti da trattare.

Con il **Paper n. 1**, pertanto, muovendo dalle disposizioni normative allo stato vigenti e tenendo conto dell'esperienza maturata dai componenti della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ci si pone l'obiettivo di fornire sinteticamente ai Colleghi, siano essi già esperti ovvero intenti ad avvicinarsi per la prima volta alle attività proprie di un C.T.U., le linee-guida per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo all'iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.

Il tutto nel quadro delineato dalla riforma Cartabia, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione e a una maggiore celerità del processo civile, eliminando strumenti obsoleti o di limitato ausilio per il giudice e **rafforzando** quelli che, nel tempo, si sono concretamente dimostrati di supporto, come nel caso del Consulente Tecnico d'Ufficio.

---

<sup>1</sup> il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è stato emanato in attuazione della L. 26.11.2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.



## 2. IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO: INQUADRAMENTO GENERALE

### **ARTICOLO 61 cod. proc. civ. "Consulente tecnico" (in vigore dal 10 giugno 1942)<sup>2</sup>**

1. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice.

~~~

### **ARTICOLO 62 cod. proc. civ. "Attività del consulente" (in vigore dal 10 giugno 1942)**

1. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

~~~

### **ARTICOLO 194 cod. proc. civ. "Attività del consulente" (in vigore dal 10 giugno 1942)**

1. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

2. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

La figura del **Consulente Tecnico d'Ufficio** è disciplinata da due distinte parti del codice di procedura civile, quali:

- gli **artt. 61- 64 cod. proc. civ.** del libro I (*disposizioni generali*), titolo I (*degli organi giudiziari*), capo III (*del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice*), a cui simmetricamente corrispondono gli artt. 13- 24 *bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
- gli **artt. 191- 201 cod. proc. civ.** del libro II (*del processo di cognizione*), titolo I (*del procedimento davanti al tribunale*), capo II (*dell'istruzione della causa*), sezione III (*dell'istruzione probatoria*), a cui corrispondono gli artt. 89- 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

L'art. 61 cod. proc. civ. riconosce al giudice la facoltà di farsi **assistere**, nel corso di una qualunque fase del processo civile, da uno o più "ausiliari", esperti in particolari scienze, formalmente indicati come "**consulenti tecnici**", qualora risulti necessario accertare fatti che richiedano particolari cognizioni ed elaborazioni scientifiche che esulino dalle conoscenze del giudice e che non possano essere accertati in base agli elementi ricavabili dagli atti processuali ovvero che

<sup>2</sup> Si precisa che in tutti gli articoli riportati nel documento sono stati esclusi i commi relativi a figure professionali diverse dal Dottore Commercialista e dall'Esperto Contabile.



richiedano di percepire l'esistenza di elementi (qualitativi e quantitativi) per cui sono necessarie specifiche competenze.

Il **C.T.U.** è chiamato, dunque, a rispondere a uno o più "quesiti", formulati dal Giudice, allo scopo di fornire una valutazione tecnica degli elementi acquisiti, accertare fatti non diversamente accertabili ovvero, qualora richiesto, individuare possibili soluzioni a questioni che necessitano di particolari conoscenze tecniche e non giuridiche.

Più in particolare, il Consulente Tecnico d'Ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 194 cod. proc. civ.:

- deve compiere, da solo o con il giudice, le indagini affidategli;
- deve assistere alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore;
- può chiedere, ove autorizzato, chiarimenti alle parti in causa e assumere informazioni da soggetti terzi;
- può essere chiamato a fornire al giudice eventuali chiarimenti, intervenendo alla discussione della causa in sede di udienza e/o in camera di consiglio.

Tutte le attività del C.T.U., così come inquadrare dagli artt. 62 e 194 cod. proc. civ., rendono ben evidente la naturale funzione della consulenza tecnica: offrire un ausilio al giudice istruttore nella soluzione di questioni che richiedano nozioni di ordine esclusivamente tecnico, limitando il suo operato al mandato ricevuto senza alcuna ingerenza su materie estranee all'incarico peritale e, in ogni caso, **mai attinenti a questioni giuridiche**, di esclusiva competenza dell'organo giudicante e, in quanto tali, al C.T.U. normalmente non attribuibili.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, pertanto, in funzione del mandato ricevuto e sulla base della propria esperienza, deve rilevare e/o accertare, analizzare e discutere i fatti **senza mai eccedere** i limiti imposti dal mandato conferitogli dal giudice istruttore; a quest'ultimo spetterà sempre il compito di trarre le conclusioni giuridiche ritenute più idonee al caso.

Le operazioni peritali devono essere condotte dal C.T.U. nel rispetto dei principi di **onestà** e **competenza tecnica**, garantiti a condizione che il Consulente Tecnico d'Ufficio, da un lato, analizzi gli elementi e i dati raccolti con la **massima obiettività** e, dall'altro lato, predisponga la relazione finale, fondamentale per il giudice al fine di potere cogliere gli elementi tecnici in relazione ai quali ha ammesso la consulenza tecnica, con una più che **adeguata chiarezza espositiva**.

Alle indagini peritali condotte dal C.T.U., da solo o con il giudice, le parti potranno prendervi parte personalmente ovvero per mezzo dei loro consulenti tecnici di parte o legali.

È bene chiarire che, di norma, l'attività del C.T.U., così come delineata dagli artt. 61, 62 e 194 cod. proc. civ., non rappresenta un mezzo di prova in senso proprio e non può essere considerata sostitutiva dell'onere probatorio che incombe sulle parti in causa ma rappresenta un mezzo istruttorio a disposizione del giudice affinché egli possa essere opportunamente coadiuvato, qualora ne ravvisi la necessità, da soggetti che dispongano di specifiche competenze.

Tale regola di carattere generale prevede, tuttavia, delle eccezioni. Per tale ragione è opportuno individuare due distinte tipologie di consulenze tecniche:

- la consulente tecnica "deducente", che si ha ogni qual volta il giudice affidi al C.T.U. l'incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, attribuendo, così, alle indagini peritali il ruolo di **"mezzo istruttorio"**. Tipico esempio di una consulenza tecnica



“deducente” è rappresentato dalle indagini peritali volte alla individuazione delle disposizioni fiscali e contabili vigenti e alla loro corretta applicazione, in un determinato arco temporale, da parte di un determinato soggetto economico;

- la consulenza tecnica “percipiente”, che si verifica ogni qual volta il giudice affidi al C.T.U. l’incarico di accertare fatti non altrimenti verificabili se non con l’impiego di tecniche o conoscenze particolari; in questo caso - e solo in questo caso - la consulenza tecnica costituirà una **“fonte diretta di prova”** e sarà, pertanto, utilizzabile nel corso del processo civile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita. Tipico esempio di una consulenza tecnica “percipiente” è rappresentato dalle indagini peritali volte alla quantificazione di un danno.

Le risultanze di una Consulenza Tecnica d’Ufficio, sia essa “deducente” ovvero “percipiente”, **non** sono in alcun caso **assimilabili** a una sentenza **né** tantomeno la figura del C.T.U. è **equiparabile** a quella di un giudice; non a caso, le conclusioni a cui perviene il Consulente Tecnico d’Ufficio **non sono vincolanti** per il giudice che ha disposto l’indagine peritale e neppure per le parti in causa; il che consente al giudice istruttore di potersi discostare, anche sensibilmente, dai risultati raggiunti dal C.T.U., pur dovendo in questi casi, secondo la giurisprudenza prevalente, motivare il proprio dissenso al fine di evitare di incorrere nel vizio di difetto di motivazione.

Vale la pena, infine, segnalare che anche le parti in causa hanno la possibilità di chiedere l’ammissione di una Consulenza Tecnica d’Ufficio; spetterà soltanto al giudice decidere se accogliere o meno tale richiesta, senza che un eventuale rigetto della istanza, ancorché promossa da tutte le parti in causa, possa essere censurata e pur essendo (anche in questo caso) necessario che l’eventuale provvedimento negativo del giudice sia adeguatamente motivato.



### **3. L'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO**

**ARTICOLO 13 disp. att. cod. proc. civ. (in vigore dal 18 ottobre 2022)**

*1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.*

*2. L'albo è diviso in categorie.*

*3. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medicochirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.*

*4. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24bis.*

~~~

**ARTICOLO 14 disp. att. cod. proc. civ. (in vigore dal 18 ottobre 2022)**

*1. L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.*

*2. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.*

*3. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.*

*4. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.*

~~~

**ARTICOLO 15 disp. att. cod. proc. civ. (in vigore dal 18 ottobre 2022)**

*1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.*

*2. (...)*

*3. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.*

*4. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.*

*5. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.*

*6. Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.*

*7. Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo.*

~~~

**Art. 24 bis disp. att. (in vigore dal 18 ottobre 2022)**

*1. Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.*

*2. L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.*



**Art. 3 D.M. 109/2023 "Contenuto dell'albo" (in vigore dal 26 agosto 2023)**

1. Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

- a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
- b) il titolo di studio conseguito;
- c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
- d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
- e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
- g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revoca.

2. Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

~~~

**Art. 4 D.M. 109/2023 "Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici" (in vigore dal 26 agosto 2023)**

1. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che:

- a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- c) sono di condotta morale specchiata;
- d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante.

4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

- a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purchè l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

6.(...)

7. L'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.

8. Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.



L'albo **permanente** dei Consulenti Tecnici d'Ufficio identifica l'insieme degli ausiliari tecnici di cui il giudice può avvalersi ai sensi dell'artt. 61 e ss. cod. proc. civ.; è regolamentato dagli artt. 13-24 *bis* delle disposizioni per attuazione del codice civile<sup>3</sup> e dal Decreto n. 109 del 4 agosto 2023 emanato dal Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico<sup>4</sup>, che rappresenta, alla data di pubblicazione del presente documento, il provvedimento più recente in materia di disciplina dell'albo stesso.

Il D.M. 109/2023 ha statuito che l'albo dei C.T.U. operi **esclusivamente** in modalità telematica.

Secondo quanto disposto dall'art. 13 disp. att. cod. proc. civ. e dall'art. 4 D.M. 109/2023, possono essere iscritti all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio coloro che sono:

- a) iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- b) in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- c) di condotta morale specchiata;
- d) dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- e) in possesso della residenza anagrafica o domicilio professionale (ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526) nel circondario del Tribunale presso cui è istituito l'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.

È inoltre richiesta la regolarità degli obblighi contributivi e previdenziali, quale elemento strettamente attinente al requisito della moralità.

L'albo dei C.T.U. è tenuto da un **Comitato**, composto da un presidente, ossia dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, e da due membri, quali il Procuratore della Repubblica e un Professionista iscritto, nel caso di specie, all'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e designato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili<sup>5</sup>.

Ogni membro ha diritto di voto; il Comitato decide a maggioranza.

Al Comitato, inoltre, è demandato l'incarico di **revisare ogni due anni la composizione dell'albo** al fine di rimuovere i nominativi di coloro per i quali nel frattempo siano venuti meno i requisiti previsti dall'art. 15 disp. att. cod. proc. civ.; tale attività è preceduta dall'invio a ciascun iscritto, da parte del segretario del Comitato o dell'ordine professionale di riferimento, di una

---

<sup>3</sup> Il codice di procedura civile contiene le disposizioni atte a garantire alla popolazione la tutela dal giudice nel presupposto che un diritto sia stato minacciato o violato. Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile contengono le disposizioni atte a individuare le persone qualificate a garantire tale tutela (come, a esempio, a quale giudice rivolgersi, a quale cancelliere depositare l'atto ufficiale e/o a quale CTU il giudice potrà rivolgersi per la risoluzione di questioni tecniche che esulano dalle sue competenze ma che risultano necessarie per potere decidere in merito alla causa che gli è stata assegnata) e la tipologia di atti ufficiali che dovranno, di volta in volta, essere predisposti. Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono organizzate nella stessa sequenza di argomenti riportata nel codice di procedura civile.

<sup>4</sup> Il D.M. 190/2023 individua, in particolare: i) le ulteriori categorie dell'albo dei C.T.U. e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria; ii) i requisiti per l'iscrizione all'albo; iii) la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 13, co. 4, e 24 *bis* disp. att. cod. proc. civ.

<sup>5</sup> Il professionista facente parte del Comitato è sempre designato dal consiglio dell'ordine (qualora esista un albo professionale), dal collegio di categoria (qualora non sussista un albo professionale) o dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (nell'ipotesi di periti estimatori) a cui appartiene l'aspirante che ha presentato l'istanza di iscrizione all'albo dei C.T.U.



richiesta di conferma dei requisiti stessi da restituire telematicamente entro il termine ivi indicato.

Tra i requisiti richiesti dall'art. 4 D.M. 109/2023 per potere essere iscritti all'albo dei C.T.U. vi è, peraltro, quello della **“speciale competenza tecnica”**, di recente introduzione: tale competenza è riconosciuta quando l'attività professionale, con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione indicato, sia stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. La prova del possesso di tale requisito deve essere, pertanto, **rigorosa** e richiede una **verifica**, da parte dell'organo a ciò preposto, quanto il più possibile oggettiva.

In mancanza di tale condizione (ossia l'esercizio dell'attività professionale per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo) il requisito della “speciale competenza tecnica” è riconosciuto al verificarsi di almeno due delle seguenti circostanze:

- il possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitario, sempre a condizione che il candidato sia iscritto da almeno cinque anni al relativo ordine, collegio o associazione professionale;
- il possesso di un adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- il conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, purchè rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Il Ministero della Giustizia ha istituito, a partire dal 2023, un apposito portale, denominato **“Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”**<sup>6</sup>, a cui è possibile accedere, tramite identità digitale, per:

- la presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo in due specifiche finestre temporali ( 1° marzo/30 aprile e 1° settembre/ 31 ottobre di ciascun anno);
- la gestione della propria posizione, se già iscritti all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio;
- la consultazione dell'albo/elenco nazionale degli ausiliari (C.T.U. e/o periti)<sup>7</sup>;
- la consultazione del manuale operativo.

In accoglimento alle istanze del CNDCEC, il Ministero della Giustizia consente ora ai richiedenti di certificare la documentazione a corredo dell'istanza con dichiarazioni sostitutive ex art. 46 D.P.R. 445/2000 in luogo degli originali.

Si ricorda infine che la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione ha predisposto e messo a disposizione sul sito dell'Ordine<sup>8</sup>, con la collaborazione dell'AICPC - Associazione Italiana CTU e Periti Contabili, un apposito video *tutorial* che assiste l'utente, passo dopo passo, nella presentazione della domanda di iscrizione.

<sup>6</sup> <https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home>

<sup>7</sup> Si precisa che nell'albo C.T.U. sono riportati i nominativi dei soggetti abilitati a cui i giudici possono conferire gli incarichi peritali in ambito civile; i periti, invece, sono i soggetti a cui è possibile assegnare gli incarichi peritali in ambito penale; infine, nell'elenco sono riportati i provvedimenti di nomina dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.

<sup>8</sup> <https://odcecroma-vod.teleskill.it/Ext/Videotutorial.html>



#### **4. CONCLUSIONI**

---

Nell'ambito dei contenziosi civili, anche a seguito delle disposizioni normative introdotte con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la funzione del Consulente Tecnico d'Ufficio, nel suo ruolo di "ausiliario" del giudice, consente di fornire al giudice quel **sapere specialistico** ritenuto necessario per la risoluzione di problematiche di natura tecnica.

In tale contesto il **Dottore Commercialista** rientra tra le **principali** e più **appropriate** figure in grado di fornire al giudice specifiche e dettagliate conoscenze in ambito fiscale, contabile, societario, fallimentare e del lavoro, a seconda della fattispecie concreta che, di volta in volta, si configura.

Con il *Paper* n. 1 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si pone l'obiettivo di **descrivere**, anche sulla base dell'esperienza maturata sul campo, gli **elementi fondamentali** per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo alla iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.

Tutti elementi, questi, che pongono le basi per una adeguata conoscenza delle principali disposizioni normative e regolamentari che, allo stato, caratterizzano le diverse fasi di cui si compongono le attività peritali demandate dal giudice al C.T.U. nell'ambito del processo civile.

Al *Paper* n. 1 seguiranno ulteriori elaborati, predisposti sempre a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione, indirizzati a fornire, di volta in volta, elementi utili per meglio inquadrare le principali disposizioni normative e professionali allo stato vigenti in relazione al ruolo del C.T.U. nell'ambito del processo civile.